



Prot. 6286/2026

Antey-St-André, li 31/08/2026

ORDINANZA N. 22/2026

**DIVIETO DI TRANSITO, ACCESSO E SOSTA NELLE AREE LIMITROFE DELL'AREA
DELL'EDIFICIO COMUNALE DELL'EX SCUOLA SISTUATA IN FRAZIONE LOD**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

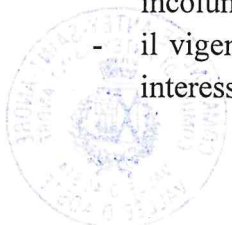
- l'edificio sito in frazione Lod, di proprietà del Comune e già adibito a scuola, risulta attualmente dismesso e non utilizzato;
- sono state rilevate condizioni della copertura dell'edificio tali da determinare un potenziale pericolo di distacco e caduta di tegole e/o altri elementi della copertura nelle aree immediatamente circostanti il fabbricato;
- l'area esterna circostante l'edificio risulta comunque accessibile e può essere interessata dal transito e dalla presenza occasionale di persone;
- la possibile caduta di elementi della copertura costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone che dovessero transitare o sostare nelle immediate vicinanze del fabbricato;

CONSIDERATO CHE:

- risulta necessario, nelle more dell'esecuzione degli interventi necessari alla verifica e alla messa in sicurezza della copertura, adottare idonee misure cautelative volte a impedire l'accesso e il transito nell'area potenzialmente interessata dalla caduta di elementi;
- l'interdizione dell'area costituisce una misura temporanea e proporzionata, finalizzata alla prevenzione di possibili danni a persone e cose;
- ricorrono pertanto i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità;

VISTI:

- l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo e, in particolare, all'adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica;
- la Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, recante "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", e successive modificazioni e integrazioni;
- la normativa regionale vigente in materia di protezione civile e tutela della pubblica incolumità;
- il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, qualora l'interdizione interessi aree soggette alla disciplina della circolazione stradale;



RILEVATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare un provvedimento volto a prevenire ogni possibile rischio per l'incolumità delle persone;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. **di vietare temporaneamente il transito e l'accesso pedonale e veicolare** nell'area circostante l'edificio scolastico sito in frazione Lod, individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
2. di vietare altresì la **sosta e la permanenza di persone e veicoli** all'interno dell'area interdetta;
3. di mantenere l'interdizione dell'area **fino all'avvenuta eliminazione delle condizioni di potenziale pericolo e al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza**, da verificarsi da parte del tecnico competente;
4. di provvedere alla **delimitazione dell'area interdetta** mediante idonee barriere e all'installazione della necessaria segnaletica di divieto e di pericolo;
5. di consentire l'accesso all'area esclusivamente ai soggetti incaricati dell'esecuzione delle verifiche e degli interventi necessari alla messa in sicurezza della copertura.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e trasmesso agli uffici comunali competenti per gli adempimenti necessari e alla Polizia Locale per la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e sia resa nota mediante l'apposizione di idonea segnaletica e la delimitazione dell'area interdetta.

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

AVVISA

Che la presente ordinanza potrà essere revocata solo dopo la messa in sicurezza dell'edificio stesso da parte dell'Amministrazione comunale.

Antey-Saint-André, lì 31 agosto 2026

Il Sindaco
Nicole CHATRIAN

